

# Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

**Modifica del 1° maggio 2002**

---

*Il Consiglio federale  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>1</sup> sulla radiotelevisione è modificata come segue:

*Art. 44 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le tasse di ricezione mensili, imposta sul valore aggiunto non compresa, ammontano a:

	Franchi
a. per la ricezione privata di programmi radiofonici	13.75
b. per la ricezione professionale di programmi radiofonici	18.20
c. per la ricezione privata di programmi televisivi	22.90
d. per la ricezione professionale di programmi televisivi	30.35

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

1° maggio 2002

In nome de Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 784.401